

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEGRETERIA PRESIDENTE AGGIUNTO
Pervenuto il 20 APR 2026



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Ufficio Esame Preliminare Ricorsi

Al Presidente Aggiunto
della Corte Suprema di Cassazione

Oggetto: ricorso n. 9966/2026 R.G.

Si trasmette il ricorso in oggetto per le valutazioni della S.V. ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen..

1. E' pervenuto all'esame preliminare di questo Ufficio il ricorso RG 9966/26, proposto nell'interesse di Gianfranco Greco avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 10 ottobre 2025, con la quale - in parziale riforma delle decisione del Tribunale di Gela in data 19 novembre 2024 - è stata rideterminata la pena, al medesimo irrogata per i reati di furto aggravato, consumato (capi a), e b)) e tentato (capo d)), e di inosservanza delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale (capi b) ed e)), nella misura di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1236,00 di multa, concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.

1.1. Dalla proposta di concordato, trasmessa alla Corte d'appello il 26 settembre 2025 e sulla quale il Procuratore generale ha espresso il consenso in calce, la pena risulta così determinata:

pena base, anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa;

pena invariata all'esito della concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;

pena elevata per effetto della continuazione di mesi quattro di reclusione ed euro 154,50 di multa per ciascun reato satellite, sino alla misura conclusivamente indicata di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.236,00 di multa.

1.2. Il ricorrente deduce, con quattro motivi, le seguenti censure:

- l'illegalità della pena, per non essere stato motivato il giudizio di comparazione tra la recidiva e le ulteriori circostanze; esplicitato l'aumento per la continuazione; verificata la compatibilità con i limiti edittali;
- il "difetto di controllo giudiziale sull'accordo";
- la motivazione apparente in ordine all'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
- la violazione dei limiti del concordato per omessa indicazione in ordine al bilanciamento tra circostanze eterogenee, l'incidenza della recidiva e la determinazione della pena finale.

Al netto del riferimento nominalistico alla illegalità della pena – che qui, come si vedrà, non sussiste – il ricorso pone il tema della deducibilità dell'erronea determinazione della sanzione, concordata tra le parti ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., sul quale si registra un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, segnalato anche con la Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 19 del 10 marzo 2026; tema rilevante nel caso in esame, posto che la pena irrogata all'imputato, in conformità ai termini dell'accordo, è stata rideterminata all'esito della concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla sola circostanza aggravante della recidiva, escludendo dal giudizio di comparazione le concorrenti aggravanti del furto, senza l'indicazione, peraltro, del reato ritenuto più grave ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen.

2. Il tema della deducibilità della pena illegittimamente determinata impone, necessariamente, di delimitarne la nozione, poiché è solo dalla concreta declinazione del profilo di illegittimità implicato che possono scrutinarsi i rapporti tra le preclusioni processuali correlate al principio devolutivo, nel peculiare esito decisorio delineato dall'art. 599-*bis* cod. proc. pen., ed i vizi deducibili con l'impugnazione di legittimità.

Siffatta nozione non può che essere identificata, in negativo, nell'area che resta al di fuori dei confini della pena illegale, come definita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.

2.1. Rientra nella nozione di pena illegale "*ab origine*" quella determinata dall'applicazione di sanzione contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01), e non la sanzione che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elia, Rv. 288214 – 02; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01; Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv.

273934; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, in tema di illegalità sopravvenuta).

2.1.1. Sezioni Unite Sacchetti, in particolare, hanno specificato – in fattispecie relativa a procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. – come la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti sia illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

Ribadendo come la nozione di pena illegale non possa estendersi *«sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità»* e che *«la pena è illegale [...] non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»*, la sentenza in esame ha sottolineato come la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, *«è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore»* (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto).

Ha rimarcato, richiamando Sezioni Unite Savini, che vi è diversità tra i concetti di pena "illegale" e di pena meramente "illegittima", perché determinata in violazione di legge, affermando, con riferimento al caso esaminato, che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali astratti, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuzione, prevista per reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso.

Premesso che *«il tema della pena è il tema della coesistenza di due domini, quello del legislatore e quello del giudice, tra loro interrelati e tuttavia non confondibili»*, il primo costituente espressione del potere di determinare il disvalore del tipo (ed eventualmente del sottotipo) astratto, l'altro del potere di determinare il disvalore del fatto concreto, la sentenza Savini ha osservato che, nel commisurare la pena, il giudice si confronta, quindi, con due vincoli legali: *«quelli del primo tipo tendono a preservare le fondamentali opzioni legislative in ordine al disvalore del fatto reato astrattamente inteso; gli altri indirizzano e regolano la discrezionalità giudiziale nell'apprezzamento del disvalore del fatto reato storicamente concretizzatosi ai fini della individualizzazione della pena»*. Si è poi precisato

che «ogni violazione del primo travolge le prerogative del legislatore ed i valori per i quali esse sono riconosciute (nello Stato di diritto di stampo liberale, tali valori fanno capo all'individuo): la pena così determinata è illegale. La violazione delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo - che resti rispettoso della determinazione legale - pone invece una questione di legittimità della pena».

Dopo aver richiamato, tra le altre, le condivise affermazioni di Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080, secondo la quale esula dalla nozione di pena illegale la sanzione che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, le Sezioni Unite hanno concluso che «gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto».

In continuità con il proprio consolidato orientamento, che si pone in armonia con il principio di legalità della pena come costituzionalizzato e come, altresì, riconosciuto dalle fonti sovranazionali, le Sezioni Unite hanno costantemente ribadito che "pena legale" è quella:

- del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli;
- comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista;
- determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all'esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo.

"Pena illegale" è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.

Mentre l'individuazione delle ipotesi di pene illegali per genere (pene detentive o pecuniarie) o per specie (quanto alle prime, ergastolo, reclusione o arresto; quanto alle seconde, multa o ammenda) non pone particolari difficoltà diagnostiche (secondo la lezione di Sez. U. n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01), per le ipotesi di pena illegale per quantità (sia in difetto che in eccesso) deve farsi riferimento:

- sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e

seguenti del codice penale, e, in presenza del concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice;

- sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice.

Non è, pertanto, illegale la pena conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge: gli errori relativi ai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della pena risultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusiva irrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato.

2.1.2. Il tema dell'incidenza delle circostanze del reato nella definizione di illegalità della pena merita di essere riguardato anche alla luce della recente elaborazione giurisprudenziale relativa agli elementi accessori del reato.

Secondo l'esegesi di Sez. U. n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 - 01, le circostanze concorrono a delineare, modificandola, la configurazione tipica del reato verso una intensificata o attenuata gravità, nella prospettiva di una più esatta determinazione del disvalore dell'illecito, incidendo sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e, dunque, sulla complessiva legalità della pena.

Deve, quindi, ritenersi che, sia pur nel rispetto dei limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti del codice penale per le singole tipologie di pene, e dagli artt. 65 e seguenti del codice penale per il caso del concorso di circostanze, la contestazione di circostanze incida sulla determinazione della pena in astratto legale, a seconda dei casi aumentando o diminuendo (entro i predetti limiti) la pena edittale prevista dalla norma incriminatrice che di volta in volta si assume violata.

Ne consegue che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall'art. 69 cod. pen.), i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto dei limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata.

Soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti, la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe "illegale"; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall'art. 69 cod. pen. risulterebbe meramente "illegittima", ma non anche "illegale".

2.2. Sezioni Unite Eljan, *cit.*, hanno, a loro volta, scrutinato ampiamente il tema della legalità della pena in riferimento alla continuazione.

Ricostruendo la struttura e richiamando le finalità proprie dell'istituto, per come unanimemente riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717), nonché dalla dottrina, il precedente in parola ha valorizzato la strada indicata *«per ottenere un volto della continuazione criminosa, anche in tali ipotesi, coerente con il principio di legalità della pena»*, da Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751, nella quale si ritrova *«la teorizzazione aggiornata e puntuale del principio di applicabilità "diffusa" della continuazione criminosa, quale istituto di carattere generale, in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. La convivenza tra l'opzione di applicabilità generalizzata della disciplina di favore del reato continuato e il principio di legalità della pena, nel caso di concorso tra delitti e contravvenzioni, si è realizzata - con la sentenza Giglia - sulla base del criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", forgiato nel rispetto finale del genere della pena prevista per il reato "satellite", in ossequio al principio di legalità e a quello del favor rei»*.

In altri termini, la pena finale della continuazione criminosa è da considerarsi pena "legale", così dovendo definirsi non solo quella prevista - tra minimo e massimo - per le singole fattispecie penali, ma, come avevano già chiarito Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149263, anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato, secondo le precisazioni fornite dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza Sez. U, Giglia.

3. Dall'analisi che precede, resta confermata la riferibilità all'area dell'illegittimità della pena di tutte le sanzioni che rivelino meri errori nel computo delle diverse componenti che concorrono alla definizione del trattamento sanzionatorio.

La sussunzione entro un'unitaria nozione di pena illegittima, rispetto alla quale risolvere la questione dei rapporti tra le preclusioni derivanti dall'accesso al concordato e la deducibilità di siffatta illegittimità, impone, a questo punto, di dare conto dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema dell'ambito delle questioni deducibili avverso la sentenza d'appello che abbia recepito l'accordo sulla pena.

3.1. Già Sezioni Unite Gallo (n.5466 del 21 gennaio 2004, Rv. 226715), pronunciandosi sul cd. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'allora vigente art. 599, comma 4, cod. proc. pen., hanno affermato l'irretrattabilità dell'accordo, in quanto le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della

pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.

In tal senso, al di fuori dell'illegalità della pena, non è stata ritenuta ammissibile la deduzione di questioni afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3.2. Nel mutato contesto normativo, Sezioni Unite Fazio (n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481 - 01) hanno reso un'attuale ricostruzione dello statuto del concordato, rimarcandone, da un lato, le distanze dall'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. e, dall'altro, delineando l'ambito di garanzia tracciato dall'art. 129 cod. proc. pen.

Per quanto più propriamente d'interesse in questa sede, Sezioni Unite Fazio hanno affermato come l'istituto di cui all'art. 599-*bis* cod. proc. pen. non costituisca procedimento speciale e non si discosti dal modello ordinario in relazione alla rinuncia ai motivi ed alla valutazione di quelli non rinunciati, non incidendo, pertanto, l'accordo sulla pena sulle ordinarie regole di ammissibilità del ricorso.

Rimarcata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. n. 448 del 1995), la differenza funzionale e strutturale tra i due istituti e l'assenza di simmetria tra la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e quella pronuncia ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., Sezioni unite Fazio hanno osservato che l'antica regola *pacta sunt servanda*, letta secondo la specifica declinazione processuale per la quale il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate, sia certamente condivisibile in relazione alle questioni oggetto di preclusione o coperte dall'intervenuto giudicato sostanziale, ma non coinvolge le questioni non rinunciate.

Nel discorso giustificativo di Sezioni Unite Fazio, con il ripristino dell'istituto del concordato in appello - come per il previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e diversamente dall'istituto ex art. 444 cod. proc. pen. - non è stato, dunque, introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza, scelta legislativa che fa ritenere immutato il relativo quadro sistematico, in ossequio al principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., che è norma di stretta interpretazione.

Argomenti di segno contrario non sono stati individuati nell'orientamento, secondo il quale l'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., per ragioni di carattere sistematico, poiché la disposizione, posta nel contesto delle norme volte a disciplinare gli atti preliminari del procedimento in cassazione, individua i presupposti in presenza dei quali è prevista la procedura *de plano* per la trattazione del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta

delle parti e quella pronunciata a norma dell'art. 599-*bis* del codice di rito, ma non riguarda i presupposti di ammissibilità delle rispettive impugnazioni: quelli relativi al cd. patteggiamento sono previsti nell'art. 448-*bis* cod. proc. pen. nell'ambito della disciplina del rito speciale, mentre alcuna novità – hanno ribadito le Sezioni Unite - è stata introdotta per il concordato in appello: «L'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. accomuna, in rapporto all'individuato contesto e finalità semplificativa, le due tipologie di sentenza in ragione della agevole rilevazione dei più ristretti casi di inammissibilità dei ricorsi conseguenti ai limiti di ricorribilità stabiliti per la sentenza di cd. patteggiamento dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e della novazione riduttiva del devoluto per quella di concordato in appello».

In conclusione, secondo la sentenza in esame, anche dopo la riforma del 2017, resta esclusa l'introduzione di speciali limiti di ricorribilità in cassazione per la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.

3.3. Un'ulteriore posizione sul tema è espressa da Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 – 01.

Nell'affermare che il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-*bis* cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione, le Sezioni unite hanno ulteriormente contribuito – in linea di continuità con Sez. U. Fazio, *cit.* – a definire lo statuto del concordato, affrontando – per quanto di interesse in questa sede – anche il tema dei casi di impugnazione della relativa sentenza.

Il precedente in rassegna ha richiamato il pacifico orientamento di legittimità secondo cui con l'impugnazione avverso la sentenza che ratifica il concordato possono essere fatti valere: 1) i vizi che attengono all'accordo e, in particolare, quelli relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale sulla richiesta; 2) il contenuto difforme della pronuncia del giudice, rispetto alla richiesta di concordato; 3) l'applicazione di una pena illegale; 4) la prescrizione intervenuta prima della sentenza che abbia convalidato l'accordo, non rilevata dal giudice di appello, restando precluse le censure relative ai motivi rinunciati o, ancora, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

In questa prospettiva, è stata richiamata Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-*bis* cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla

manca valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (nello stesso senso, cfr. *ex plurimis*, Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834 - 01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024, Vetrano, Rv. 287632 - 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01).

La stessa sentenza Bira ha, tuttavia, anche richiamato - condividendone la *ratio decidendi* - Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464 - 01, che ha, invece, affermato che è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, con il quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.

4. Nel quadro così delineato, il tema della ricorribilità per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. ha dato luogo a contrastanti indirizzi interpretativi, ancora irrisolti quanto alla questione posta dal ricorso in oggetto.

4.1. Il minoritario orientamento, favorevole all'ammissibilità del ricorso per cassazione in caso di pena illegittima, ha trovato compiuta espressione in Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Forte, Rv. 286464-01, *cit.*, che ha statuito come: «*In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi*».

La sentenza Forte ha ritenuto ammissibile la deducibilità dell'errato aumento per la recidiva reiterata in concorso con altra circostanza ad effetto speciale, in violazione dell'art. 63 cod. pen., sottolineando come una limitazione dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-*bis* cod. proc. pen. non trovi una base legale.

Si è, al riguardo, sottolineato come, mentre con riferimento al patteggiamento l'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., in tema di impugnazione, espressamente preveda determinate limitazioni - stabilendo che «*Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza*» - analoghe restrizioni non si rinvencono con riferimento all'impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen.

In particolare, la sentenza in disamina ha fatto proprie anche le osservazioni rese da Sezioni Unite Fazio in ordine alla portata dell'art. 610 cod. proc. pen., che non prevede, per il concordato in appello, una disciplina specifica sulle censure proponibili con ricorso per cassazione, limitandosi solo a stabilire espressamente, al comma 5-bis, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso debba essere pronunciata *de plano*, fermi restando i casi previsti. E' stata, del resto, esclusa l'estensione analogica all'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di norma specificamente dettata per l'ipotesi del patteggiamento, che pone restrizioni al potere di impugnazione e, dunque, di stretta interpretazione.

La sentenza Forte ha, essenzialmente, dichiarato di ispirarsi ai limiti alla impugnabilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. delineati da Sezioni Unite Fazio, escludendo dal relativo novero i motivi relativi ai vizi attinenti alla commisurazione della pena, determinati da errori di calcolo nei passaggi intermedi, ritenuti, pertanto, ammissibili, traendo ulteriore conferma dell'opzione accolta dalla scarna normativa dedicata al concordato in appello, che rivela la sostanziale continuità tra il modello di cognizione tipico del secondo grado di giudizio e le modalità operative del congegno previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., la cui regolamentazione postula l'integrazione con la disciplina generale in tema di appello, affermando, conclusivamente, che, anche dopo la riforma del 2017, deve essere *«esclusa l'introduzione di speciali limiti di ricorribilità in cassazione per la sentenza emessa a seguito di concordato in appello»*.

Siffatta opzione ermeneutica è stata confermata da Sez. 1, n. 14325 del 01/04/2025, Salvo, Rv. 287879-01, che ha affermato il seguente principio: *«In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello con il quale si deduca la violazione del divieto di "reformatio in peius" nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale»*, riproponendo le cadenze argomentative del precedente richiamato.

Sull'assunto dell'esclusione di speciali limiti alla ricorribilità per cassazione della sentenza emessa a seguito di concordato in appello, la sentenza Salvo ha ritenuto ammissibile la deducibilità di *«motivi che riguardano non solo l'esistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., ma anche quelli che riguardano violazioni di legge o errori di calcolo nella determinazione della pena, in tutti i suoi passaggi, inclusa l'erronea applicazione delle regole sul bilanciamento ex art. 69 cod. pen. ovvero sul divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.»*.

Nel solco dell'orientamento minoritario si colloca Sez. 6, n. 20300 del 16/04/2025, Greco, n.m., che, pur avendo richiamato l'orientamento maggioritario circa l'inammissibilità della deduzione di violazioni di legge che non trasmodino in una pena

illegale, ha, tuttavia, ritenuto deducibili con ricorso per cassazione vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi del procedimento dosimetrico, ancorché essi non abbiano dato luogo ad una pena divergente per specie o quantità dal modello legale.

4.2. Il prevalente orientamento, contrario all'ammissibilità del ricorso per cassazione per illegittimità della pena avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., ha trovato espressione da ultimo in Sez. 5, n. 6858 del 18/11/2025, dep. 19/02/2026, A., Rv. 289361 - 01.

Aderendo dichiaratamente al principio per cui non possono essere denunciati con il ricorso per cassazione vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, la sentenza indicata ha preso in carico l'orientamento secondo cui, *«in tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello con il quale si deduca la violazione del divieto di reformatio in peius nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale»* (Sez. 1, n. 14325 del 2025, Salvo, *cit.*, relativa proprio alla determinazione dell'aumento della pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen., che richiama pure Sez. 2, n. 22487 del 2024, Forte, *cit.*); lo ha, tuttavia, disatteso alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite che riconduce nell'alveo della pena illegittima la violazione del principio di *reformatio in peius* nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale, quando non determini l'irrogazione di una pena non consentita per specie o per quantità.

Si ascrive alla medesima opzione ermeneutica Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02.

Ponendosi in netto contrasto con l'opzione interpretativa accolta dalla sentenza Forte, la decisione in esame ha affermato come il peculiare regime di impugnazione delle sentenze pronunciate in accoglimento di proposte di concordato non derivi dalla presenza di particolari limiti all'impugnabilità delle stesse, normativamente imposti, bensì dagli effetti preclusivi connaturati alla rinuncia (parziale) ai motivi di appello sottesa al concordato, in linea con l'insegnamento di legittimità, affermato sin da Sezioni Unite Gallo n. 5466 del 2004, *cit.*, ritenuto tuttora attuale.

L'orientamento minoritario che ammette la deduzione in sede di legittimità di motivi riguardanti l'illegittimità della pena – secondo la sentenza Tanasi – per un verso svaluterebbe l'elemento consensuale, la cui centralità appare evidente nell'istituto in parola e, per altro verso, frustrerebbe la funzione deflattiva del concordato.

In sintonia con la sentenza Tanasi si colloca Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577-01.

La pronuncia valorizza gli insegnamenti di Sez. U. Fazio, affermando che *«i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-*

bis cod. proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dall'ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello. Invero, una volta che la parte ha rinunciato a uno o più motivi, sul punto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio». Proprio l'effetto preclusivo conseguente alla rinuncia ai motivi di appello che esulano dal perimetro del concordato impedisce al giudice di esaminare eventuali doglianze – nella specie attinenti alla riduzione di un terzo per uno dei reati satellite e all'incidenza della recidiva sul calcolo della pena – riguardanti il procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio finale.

Di analogo tenore Sez. 3, n. 15801 dell'01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01 che, nell'intento di prendere le distanze dall'orientamento di segno contrario espresso dalla sentenza Forte, ha sostenuto come l'indirizzo maggioritario sia maggiormente rispondente, oltre che alla *ratio* e alla natura del concordato in appello, anche agli insegnamenti di Sezioni Unite Sacchetti in tema di pena illegale. Tale orientamento - afferma la sentenza Adami - non è smentito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Fazio, «*posto che l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, che consente la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, non è assimilabile al calcolo intermedio della pena che, oltre a non rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve ritenersi assorbito dalla pena finale concordata*».

In linea con l'orientamento espresso dalle sentenze A., Tanasi, Bruno e Adami, si collocano: Sez. 1, n. 50710, del 10/11/2023, Mangiacotti, Rv. 285655-01; Sez. 6, n. 23614 del 16/02/2022, Ferrigno, Rv. 283284-02; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01.

Esalta la natura consensuale della pena proposta ed il potere dispositivo delle parti per escludere la deducibilità dell'illegittimità della pena anche Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv. 281804-01, secondo cui «*Avverso la sentenza resa all'esito di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, in relazione a reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato, mediante riduzione in misura di un terzo e non della metà, giacché in tal caso ricorre un'ipotesi, non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale*». In motivazione, è stata valorizzata la natura del concordato di «*accordo sulla pena in appello*», fondato sul potere dispositivo delle parti che «*non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione*». Rispetto all'istituto del patteggiamento, la sentenza Perrella ha

rimarcato le differenze strutturali, condividendo quanto statuito da Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01, secondo cui, «rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – [...] le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. peri. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata».

Anche Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, *cit.*, ha affermato che eventuali errori nel procedimento di dosimetria possono essere dedotti come vizi della sentenza solo quando abbiano inciso sulla legalità della pena complessiva concordata, determinando una sanzione diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. La pronuncia ha dichiarato inammissibile il ricorso che lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria in violazione del divieto di *reformatio in peius*, affermando che: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge». La sentenza ha sottolineato l'assenza di simmetria, quanto ai limiti di impugnabilità per cassazione, tra la sentenza di patteggiamento e la sentenza che recepisce il concordato, per la quale il medesimo intervento riformatore, pur avendo reintrodotta l'istituto, non ha adottato analoghe previsioni. A sostegno dell'immodificabilità della pena, salvo i casi di illegalità della stessa, la sentenza ha richiamato l'orientamento formatosi antecedentemente all'abrogazione dell'istituto del concordato in appello, disposta con d.l. 23 maggio 2008, n. 92 e ribadito da Sez. U. Gallo, *cit.*

Tra le sentenze non massimate conformi all'orientamento maggioritario si citano: Sez. 3, n. 8015 del 12/12/2026, Chiarelli, *n.m.*; Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, *in corso di massimazione*; Sez. 2, n. 27201 del 25/06/2025, Stasi, *n.m.*;

Sez. 3, n. 28554, del 26/03/2025, C., *n.m.*; Sez. 4, n. 29505, dell'08/07/2025, Ragni, *n.m.*; Sez. 5, n. 32538 dell'11/07/2025, Putignano, *n.m.*; Sez. 4, n. 37416 del 30/10/2025, Muratore, *n.m.*; Sez. 7, n. 37534 del 22/10/2025, R., *n.m.*; Sez. 7, n. 39239 del 7/11/2025, Guy, *n.m.*).

4.3. Il contrasto evidenziato non ha trovato, allo stato, composizione alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di concordato in appello.

Come si evince dall'analisi dei contrapposti fronti ermeneutici in rassegna, le divergenti opzioni interpretative finiscono per richiamare i principi espressi da Sezioni Unite Fazio, facendone derivare opposte soluzioni.

Come anticipato (§ 3.3.), Sezioni Unite Bira ha tratto argomenti a sostegno della inoppugnabilità del provvedimento di diniego di ratifica dell'accordo sia da Sez. 2, n. 22002 del 2019, Mariniello, *cit.* (e dalle conformi decisioni) secondo cui, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; sia dalla sentenza n. 22487 del 2024, Forte, *cit.*, espressiva del contrario orientamento, dichiaratamente condiviso.

Siffatto contrasto, rimasto irrisolto anche alla luce dell'autorevole precedente da ultimo evocato, s'appalesa foriero di ulteriori incertezze, incidendo anche sulle determinazioni rimesse a questo Ufficio nell'esame preliminare dei ricorsi ai fini dell'assegnazione del ricorso alle sezioni e nella scelta del rito.

5. Non sembra superfluo, da ultimo, evidenziare come la questione all'odierno vaglio implichi una riflessione sul rapporto tra la funzione di controllo del giudice nelle forme di giustizia negoziata e l'iniziativa delle parti.

Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la Corte costituzionale ha chiarito come la decisione del giudice non si esaurisca nella mera ratifica dell'accordo, dovendo egli verificare la legittimità dell'assetto sanzionatorio e la congruità della pena (Corte cost., sent. n. 313 del 1990), nonché l'assenza di evidenti cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; nel concordato in appello, la Consulta ha, inoltre, rimarcato come l'accordo implichi comunque una valutazione del giudice ai fini del giudizio di congruità della pena concordata (Corte cost., sent. n. 448 del 1995).

Nondimeno, a tale prospettiva non sembra estraneo il principio – elaborato dalle Sezioni Unite in tema di abuso del processo – secondo cui non merita tutela l'esercizio distorto di facoltà processuali, utilizzate in funzione meramente strumentale o dilatoria

(Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, Rossi, Rv. 251496; Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Maier, Rv. 281311 - 02).

Se il controllo giudiziale sull'accordo sanzionatorio non può ridursi a una mera "funzione notarile", è, del pari, incontestabile che anche le parti siano tenute a un esercizio leale del potere dispositivo: la richiesta di pena deve essere formulata in modo corretto e trasparente, prospettando i presupposti rilevanti e un percorso dosimetrico coerente con i vincoli legali, senza piegare l'istituto a finalità elusive né "trasferire" sul giudice (o sul successivo giudizio di legittimità) l'emersione di errori o di scelte consapevolmente incompatibili con il modello normativo.

Applicato alla giustizia negoziata, siffatto principio concorre ad escludere che l'accordo sulla pena possa trasformarsi in uno schermo idoneo a cristallizzare esiti sanzionatori frutto di un uso deviato delle facoltà processuali, imponendo che il controllo giudiziale – pur nei limiti propri dell'istituto – resti effettivo almeno sul rispetto dei vincoli legali e sull'assenza di risultati manifestamente eccentrici rispetto al modello normativo.

In questa chiave, il richiamo all'abuso del processo sembra saldarsi con la regola *pacta sunt servanda* (Sez. U, n. 5466/2004, Gallo, Rv. 226715) e con la ricostruzione dello statuto del concordato come rinuncia (parziale) ai motivi, senza disciplina speciale dei mezzi di impugnazione (Sez. U, n. 19415/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481), nel senso che l'accordo vincola le parti leali, ma non può essere piegato a finalità elusivo-strumentali, né può legittimare esiti in contrasto con i limiti legali.

6. Nel caso in esame, deve escludersi ogni profilo di illegalità della pena, nei termini sin qui enunciati; non s'appalesa, invece, irrilevante la questione relativa alla sua legittima rideterminazione.

6.1. Come anticipato, la sentenza impugnata ha, in conformità all'accordo delle parti, ritenuto le circostanze attenuanti generiche esplicitamente equivalenti alla sola recidiva, senza considerare, nel bilanciamento, le ulteriori circostanze aggravanti inerenti ai reati di furto contestati ai capi a) (artt. 110, 624, 625, n.2 cod. pen.) e b) (artt. 61 n.5, 624 cod. pen.), il primo implicitamente eletto – nel silenzio della sentenza impugnata - a reato più grave (in considerazione della cornice edittale) ai fini della continuazione.

Deve, pertanto, ritenersi che la determinazione della pena irrogata su concorde richiesta ex art. 599-*bis* cod. proc. pen. sia conseguita al bilanciamento, in termini di equivalenza, delle circostanze attenuanti generiche con la sola recidiva, e non anche con l'ulteriore circostanza che aggrava il reato di furto *sub a*), punito con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1500,00.

Risulta, conseguentemente, violato (in difetto di circostanze aggravanti "privilegiate" nel giudizio di comparazione, ovvero da valutare autonomamente, fuori dal

bilanciamento, per espressa previsione di legge: cfr. Sez. U, n. 42414 del 29/4/2021, Cena, Rv. 282096-01 relativa alla disposizione speciale di cui all'art. 624-*bis*, comma quarto, cod. pen.) l'art. 69, comma terzo, cod. pen., a norma del quale il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario, dovendo riguardare tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime concerne solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. La preclusione al bilanciamento unitario opera, infatti, solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01): in difetto, non è consentito operare il bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed una sola (o soltanto alcune) delle circostanze aggravanti concorrenti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Cardaropoli, Rv. 281671-01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313-01; Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Morandi, Rv. 149034- 01).

6.2. Ne discende che le censure del ricorrente, pur evocando nominalmente l'illegalità della pena, finiscono per devolvere a questa Corte il tema della illegittimità della sanzione.

Si pone, pertanto, la questione del se, a fronte di una pena concordata tra le parti, l'imputato sia legittimato a dedurre l'illegittimità della (ri)determinazione del trattamento sanzionatorio derivante da errori intermedi nel computo.

La delibazione del ricorso, rimessa a questo Ufficio, presuppone, nel caso di specie, la soluzione della questione controversa.

7. Alla luce di quanto premesso, si sottopone alla valutazione della S.V. l'opportunità di rimessione del ricorso alle Sezioni unite di questa Corte, sul seguente quesito: «se siano deducibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità».

Roma, 13 aprile 2026

Il Consigliere delegato dal Primo Presidente
all'esame preliminare dei ricorsi

Alessandrina Tudino



Depositato in Cancelleria

Roma, il 20/4/2026



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuditta Mantegna